



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 - Premessa

Già il solo riferimento all'art. 32 della Costituzione "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ...*" sarebbe sufficiente a giustificare l'emanazione di questo regolamento. Vogliamo però aggiungere che la scuola è un'istituzione formativa, e come tale educa in ogni momento dell'attività quotidiana. E inoltre la scuola è anche un ambiente di lavoro dove si riconoscono il dirigente scolastico che assume le responsabilità di datore di lavoro, i lavoratori dipendenti, rappresentati da personale docente, personale ATA e dagli allievi. Sul dirigente scolastico gravano, quindi, precisi obblighi al fine di garantire la salute e la sicurezza dei propri subordinati. Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti dannosi, costituisce uno degli aspetti d'igiene ambientale che deve essere affrontato dal datore di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il diritto alla tutela della salute deve prevalere sulla libertà del singolo di fumare. Nei luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità dell'aria e qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori derivante dall'inquinamento dell'aria, ivi compreso il fumo di tabacco, deve essere eliminato. I datori di lavoro devono attivarsi per verificare se in concreto la salute e sicurezza dei lavoratori siano adeguatamente tutelate e per individuare possibili interventi.

"Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."(Circolare Ministero della salute del 17/12/2004).

Art. 2 –Norme vigenti

L'I.P.S.I.A. "G. Galilei" di Castelfranco Veneto, in base all'art. 18 del Regolamento d'Istituto e alla delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 12 dicembre 2012, con il presente regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Art. 16 D. Lgs. 19.03.1996 n. 242
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311

L'I.P.S.I.A. si avvale altresì della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, in base al quale "*resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.*"



Art. 3 - Zone soggette al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali e in tutte le aree scoperte di pertinenza dell'Istituto, ivi compreso il camminamento che porta dal corridoio laboratori alla palestra.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il dirigente individua con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. È compito dei soggetti preposti vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle

Art. 5 –Sanzioni

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Per i trasgressori alunni dell'I.P.S.I.A. "G. Galilei" di Castelfranco Veneto l'importo della sanzione sarà convertito in attività socialmente utili per la scuola. Inoltre, per tutti i trasgressori, studenti dell'I.P.S.I.A. "G. Galilei" di Castelfranco Veneto, si terrà conto della violazione del divieto di fumo, in sede di attribuzione del voto di condotta.
3. I dipendenti che non osservino il divieto di fumo possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 –Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione. Il verbale di contestazione deve contenere, i dati anagrafici del trasgressore, la violazione compiuta, le modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta e l'indicazione dell'autorità cui far pervenire eventuali scritti difensivi. Il verbale di contestazione, in triplice copia, può essere consegnato al trasgressore o, quando non è possibile, notificato a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20/11/1982, n. 890. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Per i trasgressori alunni dell'I.P.S.I.A. "G. Galilei" di Castelfranco Veneto si procederà solo alla comunicazione al Dirigente scolastico del nominativo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento.

Art. 7 –Pagamento delle sanzioni

L'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 ammette il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione. Trascorso il termine di cui all'articolo 16 della legge 689 del 1981, senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente della struttura pubblica presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.

L'autorità competente, se ritiene fondata la violazione determina la somma dovuta integrata dalle spese per il procedimento in caso contrario emette ordinanza di archiviazione. Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 con codice tributo 131T, e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio oppure presso gli uffici postali,



Istituto Professionale Di Stato
Per L'Industria e L'Artigianato
“Galileo Galilei”

MCM01
Pag. 3 di 3



con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo c/o I.P.S.I.A. “G. Galilei” – Castelfranco Veneto, con numero del verbale e data). A dimostrazione dell’avvenuto pagamento della sanzione il trasgressore dovrà consegnare, entro 60 giorni, dalla contestazione immediata o dalla notifica, copia della ricevuta presso la Segreteria della scuola.

Art. 8 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge.

Castelfranco Veneto, 15/12/ 2012